

sapere se, dopo il decreto 18 marzo 1923, n. 577, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 stesso mese, in forza del quale sono devoluti allo Stato tutti gli utili liquidati dai Consorzi granari provinciali, compresi quindi quelli cospicui conseguiti dal Consorzio granario di Bergamo specialmente attraverso il plus-valore e l'esercizio diretto del maggiore molino locale dal Consorzio acquistato, non intenda risolvere la questione delle scuole industriali annesse all'Istituto tecnico di Bergamo, servendosi della parte di detti utili, inferiore alla loro metà, allo uopo strettamente necessaria, ed evitare così che scuole professionali, indispensabili perciò alle esigenze della industria moderna, sorte per illuminata iniziativa locale, ma dichiarate governative con apposita legge del 1913, ed anche recentemente riconosciute utilissime dal ministro della pubblica istruzione, abbiano a chiudersi rendendo vani anche i gravi sacrifici fin qui sostenuti da enti locali e Governo per conservare un insegnamento tecnico del quale profitta ormai numerosissima popolazione scolastica appartenente a tutta Italia ».

Non essendo presente l'onorevole interrogante, si intende che vi abbia rinunciato.

Segue l'interrogazione degli onorevoli Visco, Mazzini, al ministro dell'istruzione pubblica, « per conoscere se il Governo intenda compiere opera di giustizia prorogando la validità della graduatoria dei concorsi magistrali femminili espletati nell'anno 1920, tenendo conto che ogni nuovo concorso grava di ingenti spese i comuni, e che nel 1920, per le concorrenti fu elevato a 35 anni il limite di età, creando un maggior favore per le anziane, che potevano possedere titoli prevalenti, mentre per la prima volta, si assegnavano metà dei posti alle partecipanti a quel concorso per titoli e per esami, riservando l'altra metà per i concorsi speciali ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica ha facoltà di rispondere.

LUPI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Quanto chiede l'onorevole Visco urterebbe contro il principio generale che i concorsi debbono essere superati per titoli e per esami, e valere per un tempo determinato.

Si comprendeva e si giustificava la validità della graduatoria fino all'esaurimento soltanto per i combattenti, in vista della sospensione dei concorsi magistrali durante la guerra; ma il Ministero non può consentire che gli ordinamenti scolastici siano turbati

indefinitamente da disposizioni speciali che non hanno ormai alcuna giustificazione.

D'ora innanzi i concorsi si terranno ogni due anni, e nessuna graduatoria sarà prorogata oltre il termine fissato dalla legge: senza aggiungere che, se si prorogassero vecchie graduatorie, si arriverebbe all'incongruenza e all'ingiustizia di vedere sistemati insegnanti di minor merito, quali sono quelli nel cui interesse si chiede oggi la proroga, e che non erano inclusi nel gruppo dei vincitori cui spettavano i posti vacanti.

PRESIDENTE. L'onorevole Visco ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

VISCO. In tesi astratta sono perfettamente d'accordo con l'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione; ma allo stato attuale della legislazione noi ci troviamo ancora in un regime eccezionale, che ha la sua ripercussione grave esclusivamente sulle concorrenti del concorso femminile dell'anno 1920. Al decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, che non è mai stato convertito in legge, si sono sovrapposti tre altri decreti.

Con quello del 29 agosto 1919 venivano ad essere sistemati non solo i combattenti che avevano perfettamente diritto alla loro sistemazione, ma soprattutto quei maestri che durante la guerra si erano sottratti ai doveri militari, e che senza alcun concorso avevano occupati quei posti. Anzi eccezionalmente, mentre si era detto che i concorsi a cui erano stati abilitati dovevano valere solo per quelle scuole e per quei comuni per i quali erano stati banditi, col decreto 29 agosto 1919 si autorizzava invece il ministro a servirsi di quella graduatoria per assegnare gli insegnanti nelle varie scuole del Regno per i posti rimasti vacanti.

Quindi questo provvedimento veniva ad inquinare un giusto e alto obiettivo, e veniva con questo provvedimento ad essere lesa anche il diritto delle maestre, perchè nelle scuole miste venivano ad essere presi proprio quei posti destinati per le maestre a beneficio degli insegnanti maschi.

A modificare parzialmente questo stato di fatto anormale intervenne il decreto 9 novembre 1919, col quale decreto fu prorogata la validità della graduatoria per le insegnanti femmine, che avevano partecipato al concorso del 1918 e venivano all'insegnamento dai concorsi del 1919; e il provvedimento del 10 novembre 1920, anche questo prorogato.

E siccome in questo decreto è data facoltà al ministro dal 1° gennaio 1924 di